

Regolamento Comunale di Acustica

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE	4
ART. 2 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE	4
ART. 3 PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO	6
ART. 4 VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	7
ART. 5 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO	8
TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO	9
ART. 6 DEFINIZIONI E DEROGHE	9
Sezione 1 - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI.....	9
CAPO 1 - NORME TECNICHE	9
ART. 7 IMPIANTI ED ATTREZZATURE.....	9
ART. 8 ORARI.....	9
ART. 9 LIMITI MASSIMI.....	10
ART. 10 EMERGENZE	10
CAPO 2 – NORME AMMINISTRATIVE	10
ART. 11 MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	10
ART. 12 LAVORI DI BREVE DURATA	10
Sezione 2 - SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO	11
CAPO 1 - NORME TECNICHE	11
ART. 13 DEFINIZIONI	11
ART. 14 LOCALIZZAZIONE DELLE AREE.....	11
ART. 15 LIMITI ED ORARI	11
CAPO 2 - NORME AMMINISTRATIVE	12
ART. 16 MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	12
ART. 17 AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE.....	12
TITOLO III - DISCOTECHES, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO NON TEMPORANEO	13
ART. 18 LIMITI MASSIMI.....	13
ART. 19 CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI	13
ART. 20 ORARI.....	13
ART. 21 ESTENSIONI DI ORARI.....	14
ART. 22 REVOCA AUTORIZZAZIONI	14
ART. 23 RILASCIO AUTORIZZAZIONI	14
ART. 24 DEROGHE DI ORARIO.....	14
ART. 25 DISPOSITIVI LIMITANTI IL RUMORE.....	14
TITOLO IV - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE E INCOMODE	15
ART. 26 MACCHINE DA GIARDINO.....	15
ART. 27 MACCHINE AGRICOLE.....	15
ART. 28 ALTOPARLANTI.....	15
ART. 29 CANNONCINI ANTISTORNO.....	15
ART. 30 RAZZI E FUOCHI D'ARTIFICIO	16
TITOLO V - ABITAZIONI PRIVATE	17
ART. 31 USO DI ELETTRODOMESTICI ED IMPIANTI SONORI.....	17
ART. 32 IMPIANTI TECNICI.....	17
TITOLO VI - SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE	18
ART. 33 SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE.....	18
ART. 34 SIRENE INDUSTRIALI.....	18
ART. 35 DEROGHE	18
ART. 36 ALLARMI ACUSTICI.....	18

ART. 37 USO DELLE CAMPANE	19
TITOLO VII - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI	20
ART. 38 ACCERTAMENTI	20
ART. 39 MISURAZIONI E CONTROLLI.....	20
ART. 40 SANZIONI	20
ART. 41 SOSPENSIONE, REVOCA, AUTORIZZAZIONI.....	21
ART. 43 DISPOSIZIONI FINALI - ABROGAZIONI	21
Allegati al Regolamento di Acustica.....	22
ALLEGATO I - CANTIERI EDILI	23
ALLEGATO II - CANTIERI STRADALI.....	24
ALLEGATO III	25
ALLEGATO IV	28
ALLEGATO V	29
ALLEGATO VI.....	30
APPENDICE	31

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 01/03/91 e dell'art.6 della Legge 447/95.
2. Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi.
3. Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art.659 del C.P.

ART. 2 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati:

Valori limite assoluti di emissione - Leq in dB(A)

	classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento:	
		diurno (6.00 - 22.00)	notturno (22.00 - 06.00)
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

Valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

	classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento:	
		diurno (6.00 - 22.00)	notturno (22.00 - 06.00)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissioni definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti:

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- a) nelle aree classificate nella classe VI;
- b) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- c) se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- d) al rumore prodotto da:
 - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
 - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

valori limite di qualità - Leq in dB(A)

	classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento:	
		diurno (6.00 - 22.00)	notturno (22.00 - 06.00)
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

valori di attenzione - Leq in dB(A)

a) se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.

ART. 3 PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune, apposito piano di risanamento acustico (PdRA), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.V., Dipartimento Provinciale di Verona e per gli aspetti igienico sanitari della Azienda Sanitaria Locale.

ART. 4 VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico, predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'allegato 6 al presente Regolamento, i seguenti soggetti:

1. Titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall' art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate:
 - Opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1986;
 - Aeroporti, aviosuperfici, eliporti
 - Strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
 - Discoteche
 - Circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - Impianti sportivi e ricreativi;
 - Ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
2. I richiedenti di rilascio:
 - Di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali
 - Di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - Di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma precedente, sia prevista denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente.

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

La Giunta Comunale, sentiti gli organi competenti, potrà individuare le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo e che per tale ragione potranno essere esonerate dalla presentazione della valutazione di impatto acustico o dell'autocertificazione sottoscritta da tecnico competente.

ART. 5 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico:

- Scuole e asili nido;
- Ospedali;
- Case di cura e di riposo;
- Parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- Nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

ART. 6 DEFINIZIONI E DEROGHE

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi. Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento.

Sezione 1 - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

CAPO 1 - NORME TECNICHE

ART. 7 IMPIANTI ED ATTREZZATURE

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale e alle rispettive norme di omologazione e certificazione, inoltre dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili. Per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc.). In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art.3 comma g Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

ART. 8 ORARI

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili in prossimità o all'interno delle zone abitate, al di sopra dei limiti di zona è consentita nei seguenti periodi:

- a) Nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle 14.30 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora solare;
- b) Nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00 durante la vigenza dell'ora legale.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

ART. 9 LIMITI MASSIMI

Il limite massimo di emissione da non superare, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 minuti, è di 65 dB(A). Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici confinanti delle aree in cui vengono esercitate le attività, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 60dB (A) a finestre chiuse. Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998.

ART. 10 EMERGENZE

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

CAPO 2 - NORME AMMINISTRATIVE

ART. 11 MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti indicati negli articoli precedenti, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Tali limiti saranno riportati nelle relative concessioni/autorizzazioni o licenze (allegati 1 e 2).

Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, secondo lo schema allegato 3.

Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere dei servizi proposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento, sia per quanto riguarda i limiti dei livelli sonori che per quanto riguarda l'orario di lavoro con macchinari rumorosi. Qualora ritenuto necessario al fine della tutela della salute pubblica, il Sindaco potrà imporre particolari adempimenti relativamente all'attivazione di macchine rumorose e all'esecuzione dei lavori rumorosi.

ART. 12 LAVORI DI BREVE DURATA

Per le attività edili che richiedono l'impiego di macchine da cantiere rumorose per tempi non superiori a 3 ore, è ammesso l'uso delle stesse anche senza presentazione della documentazione di cui all'art.11, esclusivamente all'interno delle fasce orarie indicate all'art.8.

**Sezione 2 - SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE
TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO**
(manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari
ed assimilabili)

CAPO 1 - NORME TECNICHE

ART. 13 DEFINIZIONI

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, oltre a quelle già indicate all'art. 6 del presente regolamento, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. gare di cross, rally) e quant'altro necessiti per la buona riuscita della manifestazione dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (ad es.: piano-bar, serate musicali dal vivo, diffusione musicale, ecc.), allor quando non superino complessivamente 15 giornate nell'arco di un anno.

ART. 14 LOCALIZZAZIONE DELLE AREE

Salvo quanto previsto all'art. 13 relativamente alle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati, la localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio come specificato nell'art.4 comma 1 lettera "a" della Legge 447/95.

Le attività di cui all'art.13 non si possono effettuare nelle aree ospedaliere e, se poste in quelle adiacenti ad esse, non dovranno influenzarne i livelli acustici.

ART. 15 LIMITI ED ORARI

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate all'art.13 è consentito nei limiti ed orari indicati nella tabella 1 riportata in allegato.

Le deroghe indicate in tabella sono basate su criteri che correlano la tipologia della manifestazione (i valori sociali, politici, storici e tradizionali che rappresentano ed il numero di persone che presumibilmente coinvolgono) con gli orari di attività, la durata in giorni, l'ubicazione ed altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno.

Le categorie indicate nella tabella 1 sono impostate sulla base di tipologie di manifestazioni che tradizionalmente si organizzano sul territorio comunale.

I limiti indicati in tabella sono da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso privato potenzialmente esposti a livelli più elevati. Si applica il criterio differenziale come indicato in tabella. Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni (toni puri o componenti impulsive).

Sono fatti salvi anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori e definiti nel titolo III, relativi ai livelli massimi da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dBA di livello SPL misurato con costante Slow (LASmax) e a 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (LAeq, 1 m).

CAPO 2 - NORME AMMINISTRATIVE

ART. 16 MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Lo svolgimento di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale compresa nell'art.13 deve essere esercitato nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati in tabella 1 e necessita di comunicazione da inviare al Sindaco almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa, come da allegato 4 al presente regolamento.

Per tutte le attività non comprese in tabella 1 e per le attività ivi comprese ma non rientranti nei limiti in essa indicati il responsabile dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività, come da allegato 5. Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere dei Servizi interessati (ASL, ARPAV, ULSS, Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo), può autorizzare l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

ART. 17 AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione in deroga ai limiti del presente regolamento, il legale rappresentante protempore dell'attività deve presentare al Sindaco domanda motivata completa degli allegati secondo la modulistica specifica.

Ai sensi del presente articolo non si concedono deroghe a quelle attività rumorose a carattere temporaneo ubicate a distanza inferiore a 200 metri da ospedali, case di cura e di riposo, scuole, ovvero in zone poste in classe 1 e 2.

La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione potrà comportare la revoca della stessa e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi e orari del presente regolamento.

TITOLO III - DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO NON TEMPORANEO

ART. 18 LIMITI MASSIMI

In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovrà essere rispettato il limite da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dBA di livello SPL misurato con costante Slow (LASmax) e a 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (LAeq,1m) il rispetto di tali limiti dovrà essere attestato dalla documentazione prevista dal D.P.C.M. 16/4/99 n. 215

ART. 19 CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI

La domanda di concessione/autorizzazione edilizia per le strutture di cui al presente titolo deve contenere un'ideale documentazione di impatto acustico (D.I.A.), predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'allegato 6 al presente Regolamento.

Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.

Qualora ad una richiesta di valutazione o di nuova licenza di esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda di concessione/autorizzazione edilizia, la D.I.A. dovrà essere allegata alla domanda di licenza.

Il rilascio di concessione/autorizzazione edilizia è subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo. La realizzazione degli interventi previsti nella D.I.A. e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/usabilità della struttura e della licenza.

Alla documentazione già richiesta ai sensi dell'art. 4, comma I dei D.P.R. 22 aprile 1994 n° 425, il proprietario dell'immobile allega la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla Documentazione di Impatto Acustico (D.I.A.) e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo.

ART. 20 ORARI

Agli esercizi pubblici è consentito:

- a) l'utilizzo di sistemi di diffusione sonora, all'interno del locale, fino alle ore 24.00,
- b) l'effettuazione di spettacoli ad intrattenimento musicale, all'interno del locale, fino alle ore 24.00.

ART. 21 ESTENSIONI DI ORARI

I gestori degli esercizi pubblici possono richiedere estensioni d'orario fino alle ore 2.00 in assenza di lamentele ed in presenza di idonee opere di insonorizzazione del locale, attestate tramite presentazione di relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica; tali deroghe possono essere concesse, in prima istanza, per periodi brevi di 1-3 mesi al fine di verificare l'insorgere di eventuali lamentele.

ART. 22 REVOCA AUTORIZZAZIONI

Il Sindaco può procedere alla revoca delle autorizzazioni di cui agli artt. 20 e 21 nel caso di accertate e fondate lamentele, salvo successivo rilascio di autorizzazione previo accertamento degli interventi tecnici idonei a consentire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dal rumore.

ART. 23 RILASCIO AUTORIZZAZIONI

Nel caso di pubblici esercizi che hanno impostato la loro attività nella forma di "piano bar", "disco pub" e simili (e quindi con attività musicale preminente e non accessoria), l'autorizzazione viene da subito rilasciata fino alle ore 2.00 di tutti i giorni della settimana, previa dimostrazione di adozione di opere di insonorizzazione tramite presentazione di relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica e salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 22.

ART. 24 DEROGHE DI ORARIO

In tutti i casi eventuali deroghe all'orario di cui agli artt. 20, 21 e 23 potranno essere rilasciate dopo sei mesi di esercizio dell'attività, se non risulta pervenuta alcuna lamentela al riguardo.

ART. 25 DISPOSITIVI LIMITANTI IL RUMORE

I pubblici esercizi che risultassero causa di situazioni di molestia oltre le ore 22.00 sono tenuti ad installare un dispositivo di limitazione del rumore dotato di sistema di protezione contro le manomissioni, che dovrà essere regolato in maniera da evitare il superamento del livello sonoro imposto; la taratura e il collaudo di tale dispositivo dovrà essere certificata da un tecnico competente in acustica.

TITOLO IV - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE E INCOMODE

ART. 26 MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine spaccalegna e di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito, nelle zone in cui l'uso stesso possa determinare disturbo al vicinato nei seguenti periodi:

- a) nei giorni feriali, escluso il sabato, 8.00-13.00 e 15.30-19.00
- b) nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

ART. 27 MACCHINE AGRICOLE

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 13.00 nei giorni festivi. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

ART. 28 ALTOPARLANTI

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

ART. 29 CANNONCINI ANTISTORNO

In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano trovate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- Posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze;
- Ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei occorrerà proteggere il cannone con una recinzione;
- Fascia oraria: 7.30 - 13.00 e 15.00 - 19.00: cadenza di sparo ogni 3 minuti;
- Fascia oraria: 13.00 - 15.00: cadenza di sparo ogni 6 minuti;

ART. 30 RAZZI E FUOCHI D'ARTIFICIO

A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, può essere concessa l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:

- a) sagre paesane;
- b) particolari ricorrenze.

TITOLO V - ABITAZIONI PRIVATE

ART. 31 USO DI ELETTRODOMESTICI ED IMPIANTI SONORI

Nelle abitazioni l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio, televisori, giradischi, impianti stereofonici e simili, deve essere fatto con particolare moderazione, in modo da non arrecare disturbo al vicinato.

ART. 32 IMPIANTI TECNICI

L'impianto e l'uso di macchinari nei garages, nelle abitazioni o nelle vicinanze delle stesse deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.

TITOLO VI - SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE

ART. 33 SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE

Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.

ART. 34 SIRENE INDUSTRIALI

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito dalle ore 6.00 alle ore 22.00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati in prossimità di zone abitate.

Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata.

ART. 35 DEROGHE

Il Sindaco può concedere deroghe alle condizioni fissate dal precedente art. 34 a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.

ART. 36 ALLARMI ACUSTICI

L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori installati su edifici od autoveicoli o su altri beni e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. Il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri, e deve cessare entro quindici minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
2. Congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.

I segnali d'allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie, e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

ART. 37 USO DELLE CAMPANE

Fatte salve particolari deroghe concesse dal Sindaco, l'uso delle campane per le cerimonie religiose è permesso:

- a) dalle ore 6.00 alle ore 01.00 e per un periodo continuativo non superiore a venti minuti, in occasione delle Grandi Festività;
- b) dalle ore 6.00 alle ore 21.30 e per un periodo continuativo non superiore a quindici minuti, nel rimanente periodo dell'anno.

TITOLO VII - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38 ACCERTAMENTI

La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati.

Qualora il livello sonoro superi i limiti previsti dalla normativa vigente (DPCM 01/03/91, L. 447/95 e seguenti decreti integrativi), i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o a ridurla al di sotto dei predetti limiti.

ART. 39 MISURAZIONI E CONTROLLI

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare i limiti in facciata si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti.

L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Municipale e alla sezione provinciale dell'A.R.P.A.; qualora l'A.R.P.A. non sia in grado di provvedere alla verifica del superamento dei limiti di legge entro 30 giorni dalla richiesta di intervento, tale incarico potrà essere assegnato a professionisti di fiducia dell'Amministrazione.

Le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione saranno a carico del trasgressore, ove accertato tale.

ART. 40 SANZIONI

Il mancato rispetto del presente Regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art.10 della L.447/95 e all'art. 17 della L.R. n.21/1999, prevede l'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio delle attività svolte all'aperto o temporanee sancite nel presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,29 a euro 516,46;

b) alla stessa sanzione soggiace chiunque violi le prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga alle disposizioni definite nel presente regolamento;

c) chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente -fissa o mobile, supera i limiti fissati dal Comune a tutela delle zone particolarmente sensibili di cui all'articolo 2, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 a euro 1.032,91.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

ART. 41 SOSPENSIONE, REVOCA, AUTORIZZAZIONI

Per le strutture di cui al TITOLO III, il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 all'interno ed all'esterno può comportare, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della licenza di esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

Lo stesso dicasi per le strutture di cui al TITOLO II – sez. 1 e per le attività produttive, limitatamente al mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità in ambiente esterno.

ART. 43 DISPOSIZIONI FINALI - ABROGAZIONI

Si intendono espressamente abrogati gli articoli relativi all'inquinamento acustico contenuti nel Regolamento Comunale di Igiene, in vigore fino all'approvazione del presente Regolamento. Essi sono sostituiti dagli articoli riportati nel presente Regolamento, che viene a costituire parte integrante del Regolamento Comunale di Igiene. In particolare:

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

del

TERRITORIO COMUNALE

Allegati al Regolamento di Acustica

ALLEGATO I - CANTIERI EDILI

(testo da inserire nelle concessioni/autorizzazioni edilizie)

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora solare e dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora legale, nei limiti di rumore indicati all'art. 9 del Regolamento Comunale di Acustica.

ALLEGATO II - CANTIERI STRADALI
(testo da inserire nelle concessioni/autorizzazioni edilizie)

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00, entro i limiti di rumore indicati all'art. 9 del Regolamento Comunale di Acustica.

carta legale
o marca
da bollo

ALLEGATO III

(Cantieri edili, stradali o assimilabili)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

(Legge n. 447/95 art.6 comma 1 lettera h – D.P.C.M. 14/11/1997 – L.R. 10/05/1999 n.21 – art.7)

AL SINDACO
DEL COMUNE DI POVEGLIANO V.SE

Il sottoscritto _____
Nato a _____ il _____
Domiciliato a _____ via _____
telefono _____ fax _____
e-mail _____
in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____
della ditta _____
sede legale _____

(località, via, n.civico, telefono, fax, e-mail)

CHIEDE

(Ai sensi dell'art. 6 della L. n. 447 del 26/10/1995 e del regolamento comunale di attuazione del D.P.C.M. 01/03/1991, l'autorizzazione in deroga ai limiti prefissati dal D.P.C.M. 14/11/1997 e/o agli orari previsti dal regolamento comunale per l'utilizzo dei macchinari o attrezzature)

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

tipo di attività: cantiere in sede fissa cantiere in sede mobile
da effettuarsi in _____ via _____ n. _____
nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____

in deroga agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

entità della deroga richiesta _____
livelli sonori presunti al perimetro dell'area interessata (in dB(A)) _____
descrizione di eventuali strumenti per il controllo del rumore _____

ELENCO ATTREZZATURE E MACCHINARI UTILIZZATI

DESCRIZIONE	Anno omologazione	Potenza Acustica (dBA)	Impiego giornaliero (ore/giorno)	(riservato all'ufficio)

* livello di emissione o di potenza sonora certificato (allegare certificati)

COMPOSIZIONE CANTIERE

- Superficie area cantiere (m²) _____
- Operai impiegati (n°) _____
- Mezzi di trasporto (camion, furgoni, auto, ecc.)

Durata lavori (gg.) _____

- N° edifici confinanti e/o prospicienti** (residenziali-commerciali)
 (** indicare il n° di edifici visibili dall'area cantiere)

- Distanza minima da edifici residenziali (m)*** _____
 (***) indicare la distanza dell'edificio più vicino, se confinante scrivere: 0)

Classificazione acustica. Classe _____

Presenza aree protette (scuole, ospedali, parchi)

ALLEGA:

- **Dichiarazione di conformità** alla direttiva CEE recepita con D.M. 28/11/1987 n.588 (per i cantieri)
- **Planimetria** dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici, gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate, le abitazioni vicine e la loro distanza (OBBLIGATORIA)
- **Schede tecniche** macchinari
- Documentazione tecnica relativa agli **eventuali strumenti per il controllo del rumore**
- Documentazione tecnica relativa alle **misure previste per il contenimento delle emissioni sonore**
- Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica

Riferimento per eventuali comunicazioni:

Cognome e nome _____

Luogo e data di nascita _____

Indirizzo _____

Telefono fax _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

In fede.

data _____

Firma

carta legale
o marca
da bollo

ALLEGATO IV

(cantieri, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)

COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO
DEL COMUNE DI POVEGLIANO V.SE

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____
della manifestazione ditta _____
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta)
sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

COMUNICA

che nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____
in _____ via _____ n. _____
si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale.

Allega la seguente documentazione:

1. planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.
2. Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data _____

firma

carta legale
o marca
da bollo

ALLEGATO V

(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO
DEL COMUNE DI POVEGLIANO V.SE

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____
della manifestazione ditta _____
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)
sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in _____, via _____ n. _____
nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____
in deroga a quanto stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni: _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) planimetria dettagliata e aggiornata dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica.

In fede.

data _____

firma

ALLEGATO VI

DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (D.I.A.)

La documentazione di impatto acustico è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili dalla realizzazione del progetto.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso. Essa dovrà contenere:

1. Descrizione dell'attività;
2. Descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia come descritta in appendice;
3. Descrizione delle sorgenti di rumore:
 - a) analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni; le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia tramite planimetrie e, ove necessario, prospetti;
 - b) valutazione del volume di traffico indotto presumibile espresso come media oraria e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico; andranno indicati anche i percorsi di accesso, i parcheggi, e i percorsi pedonali dai parcheggi all'ingresso;
 - c) indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento (specificando se attività a carattere stagionale), la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo.
4. Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.).
5. Indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotte analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.).
6. Indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto.

7. Descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla Legge n° 447 del 1995, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.
8. Descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate ed i limiti imposti dalla legge n° 447 del 1995 non fossero rispettati.
9. Qualsiasi ogni altra informazione ritenuta utile.

APPENDICE

Gli elaborati cartografici devono contenere:

- Planimetria di scala adeguata (almeno 1:2.000) comprendente l'insediamento con indicate tutte le sorgenti sonore significative, le pertinenze dello stesso, le aree circostanti (edificate e non) che potrebbero essere interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- Indicazione della classe acustica della zona: nel caso di interessamento di zone acusticamente distinte, ciò dovrà essere indicato ed evidenziato graficamente (retinatura o colorazione);
- Indicazione, anche grafica (retinatura o colorazione), della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore dell'insediamento: residenziale, produttivo, di servizio o altro, specificando;
- Indicazione e individuazione grafica di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa.

Inoltre, se necessario ai fini della valutazione:

- Prospetti in scala adeguata (almeno 1:2.000) dell'insediamento, con indicate le sorgenti sonore significative, comprese le possibili vie di fuga del rumore interno quali porte, finestre, lucernari, impianti di ventilazione, ecc.

TABELLA 1

CAT	DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE	AFFLUSSO PREVISTO (O CAPIENZA)	DURATA	N. MAX. DI GG.PER SITO	LIMITE dBA in facciata	LIMITE ORARIO	LIMITE DIFFERENZIALE
1	CONCERTI IMPORTANTI ALL'APERTO (ad es. nelle piazze del centro storico, negli stadi) l'importanza è data dall'afflusso previsto	>1000	1 giorno	5 (non consecutivi)	70	15 – 24 (1)	Non si applica
2	CONCERTI IMPORTANTI AL CHIUSO (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, l'importanza è data dall'afflusso previsto	>1000	1 giorno	5 (non consecutivi)	65	15 – 24 (1)	Non si applica
3	CONCERTI ALL'APERTO O AL CHIUSO (ad es. nei chioschi estivi)	<1000	1 giorno	15	65	15 - 23.30 (1)	Estensione del differenziale diurno di 5 dBA fino alle 23.30
4	Concerti all'aperto quali ad es. piano-bar e intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	Sicuramente <1000	<=15	15	65	23.30	Estensione del differenziale diurno di 5 dBA fino alle 23.30
5	Concerti all'aperto quali ad es. piano-bar e intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	Sicuramente <1000	>15	>15	Non derogabile	//	Non derogabile
6	Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, sagra paesane o altro con balere, punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi, dibattiti, luna park, ecc. (se con concerti importanti, valutare insieme a cat. 1)	//	<20	45	65	09-13 15-24	Non si applica

(1) comprende anche il sound check pomeridiano